



Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Albenga, Cisano sul Neva e Zuccarello

Procedura aperta

Capitolato - Disciplinare di gara per l'affidamento in gestione ai sensi dell'art. 45 bis Codice della Navigazione di n° 2 spiagge libere attrezzate per tre anni 2019 – 2021 site sul litorale Albenga ed individuate nel Piano di Utilizzo delle aree demaniali con i numeri 18 e 22 -

- Vista la D.G.R. n. 423 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto: "Modifiche alle Linee Guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate" approvate con D.G.R. n.156/2013 come modificate dalla D.G.R. 1057/13.
- Vista la D.G.R. 424 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto: "Modifiche alle Linee Guida per spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" approvate con D.G.R. 512/2004.

Premesso che:

Il Consiglio Comunale di Albenga con propria deliberazione n. 59 del 31 luglio 2018 ha approvato, a sensi dell'art. 11 bis della L.R. n. 13/1999 e s.m.i., il PUD Comunale nel quale, tra l'altro sono individuate di n° 2 spiagge libere attrezzate per tre anni 2019 – 2021 site sul litorale Albenga ed individuate nel Piano di Utilizzo delle aree demaniali con i numeri 18 e 22 come di seguito meglio descritte:

- **Lotto 1: Spiaggia Libera Attrezzata** indicata nella tavola 2b del Piano Comunale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime con il **n. 18** fronte mare ml. 35,00, situata tra il molo a ponente e lo stabilimento balneare denominato "Bagni Albenga" a levante (superficie circa mq 1300); **CIG 781766091C**.
 - **Lotto 2: Spiaggia Libera Attrezzata** indicata nella tavola 2b del Piano Comunale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime con il **n. 22** fronte mare ml. 50,00 situata tra il molo a ponente e l'area asservita al campeggio denominato Dopolavoro Ferroviario a levante (superficie circa mq 1550); **CIG 7817671232**.
- Visto l'atto della Giunta Comunale n° 28 del 17/01/2019 con il quale ha approvato gli indirizzi per l'affidamento in gestione di n° 2 spiagge libere attrezzate situate sul Litorale di Albenga ed ed individuate nel Piano di Utilizzo delle aree demaniali con i numeri 18 e 22.

Si può partecipare per entrambi i lotti.

Verranno prima esaminate le offerte relative al Lotto 1.

Nel caso di parità di punteggio per uno dei due lotti viene favorito non abbia in corso una gestione di SLA nel territorio comunale di Albenga.

Nel caso di parità di punteggio il lotto 2 viene favorito l'offerente che non si sia aggiudicato il lotto 1.

Nel caso di parità di punteggio in tutti gli altri casi per entrambi i lotti si procede a sorteggio da tenersi tramite la piattaforma telematica o in seduta pubblica da comunicare tramite il sito del Comune di Albenga.

La gara, ai sensi del Comma 2 dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, viene espletata esclusivamente tramite l'utilizzo di apposita piattaforma telematica di negoziazione a cui si accede tramite il portale del Comune di Albenga.

1. OGGETTO DELLA GARA

Oggetto della gara è l'affidamento in gestione – ai sensi dell'art.45 bis del Codice della Navigazione - di **“2 Spiagge libere attrezzate ”** indicata nella tavola 2b del Piano Comunale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime approvato in data 31 luglio 2018 come “SLA **N. 18** e SLA **n. 22**” e nei documenti tecnici allegati.

La **Spiaggia Libera Attrezzata** indicata nella tavola 2b del Piano Comunale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime con il **n. 18** ha un fronte mare ml. 35,00, è situata tra il molo a ponente e lo stabilimento balneare denominato “Bagni Albenga” a levante ed ha una superficie di circa mq 1300 .

La **Spiaggia Libera Attrezzata** indicata nella tavola 2b del Piano Comunale di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime con il **n. 22** ha un fronte mare ml. 50,00 è situata tra il molo a ponente e l'area asservita al campeggio denominato Dopolavoro Ferroviario a levante ed ha superficie di circa mq 1550

L'Amministrazione Comunale, in riferimento agli orientamenti assunti con la suddetta deliberazione, intende attribuire a suddetta SLA una particolare vocazione tematica, orientata ad iniziative e servizi rivolti alle famiglie, all'infanzia, ai giovani, nonché una particolare attenzione ad iniziative per agevolare ed ampliare la fruizione delle spiagge e del mare da parte delle persone disabili; si tenga conto che in Albenga esiste già una SLA a vocazione tematica rivolta agli animali domestici e che quindi si tenderà a privilegiare iniziative tematiche differenti.

Titolare diretta della relativa concessione demaniale marittima è e rimane la stessa Amministrazione Comunale, che consegnerà al vincitore della gara il tratto di arenile nella condizione di stato in cui si trova.

L'oggetto e la disciplina della gara sono più precisamente definiti nei seguenti allegati, che integrano il presente documento e ne costituiscono parte sostanziale ad ogni effetto giuridico.

Ad essi si rinvia per quanto qui non espressamente stabilito e descritto:

- Collocazione e dimensioni dei tratti di arenile in concessione:
 - *Allegato Tav. 2 del PUD: liberamente consultabile presso il sito del Comune di Albenga, Servizi, Uffici, Area Pianificazione e sviluppo infrastrutturale, Demanio marittimo e parchi*
 - *Specifiche tecniche inerenti le prestazioni e le dotazioni per il funzionamento delle spiagge libere attrezzate (Allegato 1)*
- Modulistica per la partecipazione alla gara:
 - *DGUE – Documento di gara unico europeo;*
 - *Istanza di ammissione;*
 - *Allegato all'istanza di ammissione;*
 - *Allegato “Modello relazione tecnica”- modello esemplificativo;*
 - *Eventuali altri allegati messi a disposizione tramite la piattaforma telematica di negoziazione;*

Fanno parte del presente Disciplinare le specifiche tecniche in appendice al presente documento.

2. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il vincitore della gara acquisirà, attraverso atto contrattuale, la disponibilità del tratti di arenile per svolgere l'attività di “Spiaggia libera attrezzata” per le **tre stagioni balneari riferite agli anni 2019-2021 con termine il 31.12.2021.**

Il gestore dovrà in particolare rispettare il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione, le ordinanze sulla disciplina delle attività balneari e della nautica da diporto, emanate dal Comune e dall' Autorità Marittima, nell'ambito delle rispettive competenze, la legge regionale n.13/1999 e s.m.i., le Linee Guida regionali per le spiagge libere e libere attrezzate e le Linee Guida regionali per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere.

Il gestore, eserciterà la propria attività in piena autonomia d'impresa e sotto la propria completa responsabilità. In nome proprio egli stipulerà tutti i contratti a tal fine necessari, compresi quelli per le forniture a rete (vedasi Enel, acqua, etc.), e richiederà le autorizzazioni amministrative previste dalla legge per le attività intraprese.

Il gestore sarà obbligato ad acquistare, installare solo dopo aver acquisito tutte le necessarie autorizzazioni ed a mantenere in piena efficienza, a propria totale cura e spesa, i manufatti di servizio necessari per la gestione della

struttura in conformità delle linee guida delle spiagge libere attrezzate approvate dalla Regione Liguria con Deliberazione n. 512 del 21/05/2004 e ss.mm.ii. e all'ordinanza comunale n.86/2015.

Al gestore è vietato, a pena di decadenza dall'affidamento, realizzare opere diverse e/o ulteriori rispetto a quelle indicate dalle suddette linee guida, con la sola eccezione di eventuali attrezzature o impianti di facile rimozione connessi all'offerta di servizi aggiuntivi proposti in sede di gara e debitamente autorizzate.

Il gestore dovrà garantire l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, debitamente autorizzati, sui manufatti esistenti sulla spiaggia n° 22 che dovranno obbligatoriamente essere effettuati, a carico del gestore stesso, prima dell'inizio della stagione balneare 2019.

La manutenzione dell'arenile nello stato di fatto in cui verrà consegnato al gestore, attraverso i necessari ordinari interventi di ripascimento, riallineamento e grigliatura sarà a carico del gestore che ne concorderà preventivamente le modalità con l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune.

Tutte le strutture installate dal gestore dovranno essere smontate e completamente rimosse entro quindici giorni dalla fine della stagione balneare.

Il gestore dovrà garantire, per l'intera durata dell'affidamento, la fornitura delle attrezzature necessarie ed avere la disponibilità di tutto il materiale previsto per il servizio di soccorso e di assistenza bagnanti.

La gara di articola per lotti affidabili anche separatamente.

Il gestore assume nei confronti del Comune i seguenti **obblighi generali**, salvo quanto sarà più specificamente previsto nel contratto:

1. rendere complete e funzionanti la spiaggia entro le date previste dalla normativa regionale;
2. porre a libera e gratuita disposizione del pubblico i servizi igienici in dotazione ed almeno una doccia con acqua fredda, mantenendone quotidianamente la pulizia e l'igiene;
3. porre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta tutti gli altri servizi a pagamento, senza limitazioni o discriminazioni di sorta;
4. mantenere la pulizia quotidiana del tratto di arenile oggetto di concessione demaniale, compresa la spiaggia non occupata dalle attrezzature e l'area connessa messa a disposizione;
5. esercitare le funzioni di sorveglianza e di soccorso alla balneazione nel tratto di mare corrispondente all'arenile oggetto di affidamento di cui sopra;
6. vigilare sul tratto di spiaggia, informando immediatamente il Comando di Polizia Municipale nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico, o gravi violazioni dell'ordinanza del Sindaco in materia di disciplina della balneazione;
7. stipulare idonea polizza assicurativa, con massimale adeguato, a copertura dei rischi - ivi compresi quelli per furto ed incendio - connessi all'esercizio della propria attività ed all'adempimento dei relativi obblighi;
8. affiggere il cartello tipo di cui alle "Linee guida" emanate, nella materia, dalla Regione Liguria, mediante l'utilizzo di una struttura di sostegno a forma di portale installato in corrispondenza dell'ingresso alla spiaggia e adeguati cartelli scritti anche in lingua inglese, francese e tedesca - i quali riportino:
 - a) la condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia;
 - b) le norme fondamentali dell'ordinanza comunale recante la disciplina della balneazione;
 - c) i limiti e gli obblighi posti a carico del gestore a tutela della pubblica e libera fruizione del tratto di arenile;
 - d) i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente;
 - e) le tariffe in vigore per i servizi a pagamento;
 - f) gli uffici dell'Amministrazione comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi del gestore, con i relativi numeri telefonici ed orari di apertura.

3. IMPORTO PRESUNTO DELLA GESTIONE

Si stima che l'importo della gestione della spiaggia per le stagioni balneari 2019 – 2020 e 2021 del bando sia stimabile complessivamente in € 139.000,00 complessivi utilizzando un lieve arrotondamento.

Il valore stimato della concessione è basato sugli incassi dichiarati negli ultimi tre anni per gli stessi tratti.

L'importo dei singoli lotti è così suddiviso sulla base della stima complessiva su citata e sulle dimensioni dei due lotti e arrotondando:

- | | |
|---|--------------------|
| - Lotto 1: spiaggia libera attrezzata n. 18: Superficie mq 1300 | € 62.550,00 |
| - Lotto 2: spiaggia libera attrezzata n. 22: Superficie mq 1549,88 | € 76.450,00 |

Nel progetto di gestione della spiaggia vanno conteggiate e occorre tener conto delle spese per il personale di assistenza alla balneazione (bagnini) ed altro personale, le spese di canone demaniale di cui all'art. 7 del presente disciplinare e ogni spesa per il corretto allestimento delle SLA, le spese per servizi migliorativi e collaterali.

Il concorrente dovrà ritenere soddisfacente il profitto che conta di realizzare senza poter pretendere compensazioni o contributi del Comune. L'alea della gestione è a carico del gestore che non può ritenere responsabilità del Comune il mancato guadagno previsto.

In ogni caso è possibile modificare la convenzione con il consenso dell'ente concedente.

L'affidatario è tenuto a registrare i dati economici della propria gestione e a comunicarli annualmente all'ente concedente in modo da fornire gli elementi di una banca dati che possa essere base dei futuri affidamenti.

Nel caso in cui le concessioni oggetto di affidamento vengano aggiudicate ad un solo gestore si potrà stipulare un unico atto.

4. MODALITA' E LIMITI DELLA GESTIONE

Il gestore della spiaggia libera attrezzata assume la veste di titolare di impresa di servizi alla balneazione.

In questa veste, acquisite preventivamente le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge, il gestore svolge la propria attività mediante l'offerta al pubblico dei servizi previsti nel precedente punto 2 e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dai commi successivi e riportati nel contratto stipulato con il Comune.

La stagione di apertura della struttura di servizio delle spiagge libere attrezzate è compresa di norma dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, obbligatoriamente dal 15 Giugno al 15 Settembre.

Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici previa l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni paesaggistiche/edilizie che dovranno essere richieste dal Comune e dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni di cui all'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Alassio e del Comune di Albenga. Nel caso di modifica delle linee guida regionali per la gestione delle SLA è facoltà del Comune concedente di modificare la convenzione in accordo con il gestore e nel rispetto delle mutate condizioni normative preservando per quanto possibile gli obiettivi e le aspettative del progetto tecnico - qualitativo presentato in sede di gara.

Gli orari di apertura sono quelli stabiliti dall'Ordinanza Comunale sul Demanio marittimo.

Il tratto di arenile oggetto di concessione rimane ad ogni effetto spiaggia pubblica.

Su di essa il gestore può svolgere il noleggio di attrezzature per la balneazione nell'osservanza dei seguenti limiti, stabiliti dal documento "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 512 del 21.5.2004:

- a) il noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta del cliente, fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere sempre liberamente accessibili ed usufruibili da chiunque e sgombri da ogni tipo di attrezzatura del gestore;
- b) le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e devono essere rimosse nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
- c) le eventuali ulteriori attività di servizio complementari devono comunque essere svolte al di fuori dell'area di rispetto, pari al 50% dell'area in concessione come stabilito al precedente punto a), riservata alla libera fruizione del pubblico;
- d) le tariffe per i servizi essenziali alla balneazione devono mantenersi al di sotto dei limiti massimi, stabiliti dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 04.06.2015 fatti salvi gli aggiornamenti per le stagioni successive

La presa visione dei luoghi è obbligatoria e può essere espletata autonomamente. Non occorre produrre attestati di presa visione, ma basta effettuare le relative dichiarazioni comprese nell'istanza di ammissione (allegato - Istanza di ammissione).

Potranno essere applicate le norme relative al c.d. "soccorso istruttorio" previste dal D. Lgs. n. 50/2016.

5. DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 45bis del Codice della Navigazione, scadrà il 31/12/2021.

Alla sua scadenza, l'affidamento non potrà essere rinnovato al medesimo gestore ma dovrà essere indetta una nuova selezione pubblica.

Al termine del periodo di affidamento la spiaggia dovrà essere restituita al Comune.

6. TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE

E' ammesso il trasferimento per atto tra vivi o *mortis causa* della posizione giuridica del gestore, mediante trasferimento di azienda o di ramo d'azienda, esclusivamente previa autorizzazione e gradimento del Comune, che

avrà facoltà di richiedere tutte le garanzie che riterrà necessarie per il mantenimento degli *standard* qualitativi dell'esercizio, come definiti ad esito delle procedure concorsuali.

Il trasferimento è comunque escluso:

1. qualora le qualità personali del cedente siano state decisive, per effetto del sistema di valutazione comparativa delle domande in sede di selezione pubblica, a determinare l'affidamento della gestione.
2. a favore di soggetti privi dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando.

Qualora il gestore sia una società, le disposizioni sopraindicate si applicano anche all'ipotesi di trasferimento della posizione di socio amministratore.

7. ONERI DELLA GESTIONE

7.1 (ONERI DA VERSARE)

A fronte dell'affidamento dell'esercizio di cui al precedente punto **2**, il gestore si obbliga a versare al Comune:

a) l'importo del canone demaniale marittimo annuale salvo aggiornamenti, attualmente determinato in:

- a. € 1.794,98 (millesettecentonovantaquattro/98) per la "sla N. 18",
- b. € 2.111,56 (duemilacentoundici/56) per la "sla N. 22";

b) l'importo della tassa regionale pari al 25% del canone annuo;

Importi attuali:

tassa regionale spiaggia n. 18: € 437,50 (euro quattrocentotrentasette/50)

tassa regionale spiaggia n. 22: € 527,89 (euro cinquecentoventisette/89)

c) l'importo delle spese contrattuali (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria), da corrispondere in unica soluzione al momento della stipula del contratto per l'affidamento definitivo di cui al successivo art. 16.

Le somme di cui al punto a) e b) dovranno essere corrisposte al Comune, all'atto di stipula del contratto e dietro apposita richiesta dell'ente nei termini che saranno comunicati.

Le cifre su esposte sono cifre di riferimento e subiranno le variazioni annuali relative ai canoni.

7.2 (ONERI DI MANUTENZIONE)

L'aggiudicatario avrà l'onere di mantenere costantemente in ordine, durante l'esercizio dell'attività, e durante tutta la durata della gestione in appalto, attraverso adeguata pulizia e rastrellamento anche nel periodo invernale come previsto dall'Ordinanza Dirigenziale n° 86 del 26/05/2015.

8. GARANZIE E CLAUSOLE PENALI

Il vincitore della gara, prima della stipula della contratto, dovrà costituire una **cauzione definitiva** pari al 10% ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta prestata da istituto bancario o compagnia di assicurazioni, rispettivamente autorizzati all'esercizio del credito oppure delle assicurazioni - ramo cauzioni -, o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente bando nonché dal contratto che l'impresa stessa sarà tenuta a sottoscrivere con il Comune.

Nel caso di violazioni agli obblighi ed ai limiti stabiliti nel contratto e richiamati ai precedenti punti **2** e **3** del presente bando, e fatto salvo quanto stabilito al successivo punto **9**, il Comune potrà senz'altro rivalersi sulla cauzione definitiva nel caso in cui il gestore non risarcisca ogni danno compiuto e pagato ogni eventuale sanzione, al fine di coprire le spese e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze del gestore.

Il gestore sarà in tal caso tenuto a ricostituire la garanzia nel termine all'uopo assegnato, senza possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 del Codice Civile.

Il Comune, in particolare, potrà procedere ai sensi del precedente comma in presenza di ritardi e/o di mancati pagamenti del canone di cui al precedente punto **6b)**, nonché a fronte del mancato rimborso di altre spese di pertinenza del gestore ma anticipate dal Comune stesso, come pure in caso di interruzione definitiva, da parte del gestore e per qualsiasi motivo, delle prestazioni di servizio cui lo stesso è tenuto.

Fermo quanto sopra, il Comune potrà applicare al gestore, con la sola formalità della preventiva contestazione per iscritto, una penale pari a € 200,00 (duecento/00) al giorno qualora le prestazioni e gli adempimenti cui il gestore è tenuto non siano stati effettuati, siano stati interrotti, ovvero siano stati effettuati in modo incompleto, inadeguato o comunque non rispondente a quanto previsto nel presente bando.

9. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE

Salvo quanto stabilito al punto precedente, nel caso di gravi violazioni da parte del gestore agli obblighi ed ai limiti stabiliti nel contratto e richiamati ai precedenti punti 3 e 4 del presente bando, si potrà determinare la risoluzione del contratto stesso.

Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate al gestore, cui verrà affidato un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare le proprie giustificazioni.

Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall'affidamento ex art.45 bis Cod. Nav. e sarà tenuto, entro quindici giorni dalla pronuncia di decadenza, a cedere all'Amministrazione Comunale le strutture ed i manufatti di sua proprietà insistenti sull'area demaniale. Nel caso di risoluzione l'Amministrazione potrà rivolgersi al secondo classificato o rinnovare la procedura di affidamento.

10. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla interpretazione del contratto o del presente disciplinare sarà competente il foro di Savona.

B. – DISCIPLINA DELLA GARA

11. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

- in forma singola o associata (comprese le cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 1991, n. 381);
- iscritta alla C.C.I.A.A. (o ad analogo registro d'altro Stato europeo) ai fini dell'esercizio delle attività previste dal presente bando;

La gestione della SLA sarà affidata ad una impresa già costituita prima della stipula del contratto.

Possono partecipare alla selezione, presentando la propria proposta con le modalità previste dal presente bando ed assumendo quindi la veste di "proponenti" nella gara, i soggetti, in forma individuale o associata, già iscritte alla C.C.I.A.A. (o ad altro analogo registro di stato europeo) per l'esercizio delle attività oggetto del presente bando ed interessate all'affidamento della gestione in proprio o in raggruppamento con altre imprese;

I proponenti, ai fini dell'ammissione alla gara, dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) non avere la qualità di titolari o amministratori o soci di società di persone in imprese che partecipino alla gara per lo stesso tratto di arenile, nonché non detenere, rispetto alle stesse, forme di collegamento o di controllo previste ex art. 2359 C.C.;
- b) non aver riportato condanne e non aver a proprio carico precedenti giudiziari iscrivibili ex art. 686 C.P.P. (*in caso affermativo essi dovranno precisarne l'oggetto nella domanda di ammissione di cui all'allegato n.4 , specificando eventuali sentenze ex art. 444 C.P.P., c.d. "Pena patteggiata"*);
- c) non presentare condizioni comportanti l'impossibilità dell'assunzione di pubblici contratti, previste dalla legge n. 575/65 e successive modificazioni;
- d) essere titolari del patentino di salvamento (quanto all'attività di vigilanza a mare) ovvero, se non ancora acquisito, impegnarsi a conseguirlo e provarlo prima della stipula della convenzione, a pena di decadenza o avere nella propria organizzazione un adeguato numero di titolari del patentino di salvamento. (**N.B.:** *tale patentino può far capo a un socio a soci, o a un collaboratore a collaboratori, o a un dipendente a dipendenti del titolare/legale rappresentante dell'impresa; il nome del titolare/dei titolari di tale patentino devono essere specificati nell'istanza di ammissione*) o impegno a presentare un numero adeguato di titolari di patentino di salvamento (precisare nell'istanza di ammissione e nel progetto tecnico in valutazione il numero dei titolari di patentino che si intende assumere);

Le imprese devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) solo in caso di cooperative, essere regolarmente iscritte al Registro prefettizio;
- b) solo in caso di consorzi di cooperative, essere regolarmente iscritti nello Schedario generale della cooperazione;
- c) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione a pubblici appalti di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche;
- d) non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità, decadenza, divieto o sospensione previste dalla legislazione antimafia, con particolare riferimento all'art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575, e all'art. 4 del Decreto Legislativo del 8/8/1994, n. 490;
- e) non trovarsi in altre situazioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, previste dalla legislazione vigente.

f) avere nel proprio organico la disponibilità di personale munito di patentino di salvamento (quanto all'attività di vigilanza a mare) o di impegnarsi ad assumere e ad avere in forze fin dall'inizio dell'affidamento la disponibilità di personale munito di patentino di salvamento (quanto all'attività di vigilanza a mare);

L'offerente dovrà essere consapevole e dichiarare di essere a conoscenza dell'attuale stato dei luoghi e delle condizioni delle aree e delle strutture esistenti nell'ambito della concessione oggetto di affidamento.

Raggruppamenti di imprese

Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, fatta eccezione per quelli di cui ai punti d) ed e) che potranno rilevare con riguardo anche ad una sola impresa del raggruppamento.

L'impresa che partecipa ad un raggruppamento non può, a pena di esclusione, concorrere singolarmente, né far parte di altri raggruppamenti.

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese e comporta la responsabilità solidale, nei confronti del soggetto appaltante, di tutte le imprese raggruppate.

12. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte pervenute sono valutate da una Commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, che valuterà le proposte attribuendo a ciascuna il punteggio risultante dall'applicazione dei criteri qui di seguito indicati.

Tali criteri sono conformi a quanto stabilito dalle seguenti disposizioni:

- “ Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, ai sensi dell'art.11 della L.R. 28 aprile 1999 n.13 ” approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n.18 del 9.4.2002 (art.8 b9);
- “ Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari ” approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 512 del 21.5.2004 (art.6, comma);

I seguenti criteri di affidamento sono validi per entrambi i lotti:

A) Caratteristiche dei proponenti: titoli di studio e formativi

A1) Titoli di studio e di formazione in materie attinenti ai servizi turistico - ricettivi e della balneazione:

- punti 3 per titoli di studio;
- punti 2 per altri titoli;

max. 5 punti

Occorre dichiarare quali persone all'interno dell'organizzazione aziendale sono in possesso di tali titoli, che rilievo e che posizione assumono all'interno della struttura dell'operatore economico concorrente.

Nel caso in cui si intenda assumere il personale a seguito dell'aggiudicazione specificare le persone e i titoli in possesso delle persone che si intendono assumere.

Nel caso non siano disponibili i nominativi delle persone che si intendono assumere non verrà attribuito il punteggio in relazione al presente criterio. Nel caso che la persona indicata come da assumere non fosse poi definitivamente assunta o, nel corso dell'appalto dovesse recedere per qualsiasi motivazione dal rapporto di lavoro con l'aggiudicatario questa dovrà idoneamente essere sostituita pena la risoluzione del contratto.

Le dichiarazioni di cui al presente criterio potranno essere verificate pertanto occorre essere disponibili a presentare su richiesta copia conforme dei titoli dichiarati.

B) Caratteristiche dei proponenti: esperienze professionali.

Costituiscono oggetto di valutazione le esperienze professionali proprie delle imprese oppure quelle maturate a vario titolo (lavoro dipendente, autonomo o d'impresa). Vengono valutate su base ponderale da parte della commissione.

B.1) Esperienze professionali nel settore dei servizi turistico - ricettivi e della balneazione

max. 10 punti

C) Caratteristiche dei proponenti: profili occupazionali.

Tenuto conto che il numero minimo di personale di base obbligatorio pena esclusione dalla procedura di gara e' di n. 2 bagnini a tempo pieno, n. 2 addetti a tempo pieno - costituiscono oggetto di valutazione le circostanze descritte qui di seguito:

C.1) Presenza di giovani nel personale utilizzato per il servizio di gestione della spiaggia:

- prevalentemente di età compresa tra i 18 ed i 35 anni alla data della presentazione della domanda;

max. 10 punti

Occorre dichiarare le persone che si intendono utilizzare per la gestione della spiaggia e la loro età al giorno della presentazione dell'offerta.

C.2) Livelli di occupazione: numero di lavoratori dipendenti iscritti a libro matricola che s'intendono occupare nella gestione della SLA.

max. 5 punti

Occorre dichiarare il numero delle persone che sono all'interno della struttura dell'operatore economico concorrente e che si intende utilizzare per la gestione della spiaggia.

Se in sede di gara si intende solo dichiarare il numero di lavoratori che si intendono occupare si avverte che le assunzioni debbano essere fatte entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e che, se per il mancato rispetto di quanto offerto non si possa addivenire alla stipula del contratto, si addiverrà all'esclusione del concorrente e alla escussione della cauzione provvisoria prestata.

Il mancato rispetto per gli anni di gestione operativa dell'appalto del livello di occupazione offerto costituirà, se non autorizzato espressamente dal Comune a seguito di richiesta motivata, fonte di risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente escussione della cauzione definitiva.

C.3) Livelli di occupazione: numero di lavoratori dipendenti disabili iscritti a libro matricola che si intendono occupare nella gestione della SLA,

max. 5 punti

Occorre dichiarare il numero delle persone disabili che sono all'interno della struttura dell'operatore economico concorrente.

Se in sede di gara si intenda solo dichiarare il numero di lavoratori che si intendono occupare si avverte che le assunzioni debbano essere fatte entro il mese 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva della gara e che se per il mancato rispetto di quanto offerto non si possa addivenire alla stipula del contratto si additerà all'esclusione del concorrente e alla escussione della cauzione provvisoria prestata. Il mancato rispetto per gli anni di gestione operativa dell'appalto del livello di occupazione offerto costituirà, se non autorizzato espressamente dal Comune a seguito di richiesta motivata, fonte di risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente escussione della cauzione definitiva.

D) Caratteristiche della proposta di gestione della SLA

Costituiscono oggetto di valutazione i seguenti fattori, desumibili dal " Progetto di gestione", compilato secondo lo schema allegato :

D.1) Qualità della conduzione dei servizi essenziali alla balneazione: le soluzioni organizzative e tecniche che si intendono adottare, le modalità di fruizione da parte del pubblico ed ogni altro aspetto che il proponente consideri significativo per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente punto 3. lett. a) e b) ;

max.10 punti

D.2) Attrezzature per servizi aggiuntivi: eventuali attrezzature e/o impianti di minimo impatto e facile rimozione, che – compatibilmente con le condizioni dell'arenile ed in coerenza con la vocazione tematica della spiaggia - il gestore ponga a disposizione del pubblico (gratuitamente e/o a pagamento) al fine di ampliare le forme di fruizione dell'arenile, la capacità di attrazione della SLA e la soddisfazione da parte del pubblico;

max. 10 punti

D.3) Iniziative per servizi aggiuntivi: eventuali iniziative che il concorrente si impegni ad assumere - attraverso la propria organizzazione d'impresa e/o con la collaborazione a qualsiasi titolo di altri operatori conven-

zionati – per mettere a disposizione del pubblico particolari forme di intrattenimento o di servizi alla persona, in coerenza con la vocazione tematica della spiaggia e per le finalità di cui al punto precedente;

max. 15 punti

D.4) Iniziative ed agevolazioni di tipo sociale: eventuali iniziative specifiche o forme di agevolazione che il concorrente intenda adottare a favore di determinate categorie svantaggiate o meritevoli di tutela quali i bambini, gli anziani, i portatori di handicap;

max. 20 punti

D.5) Progetto per sistemazione arenile con interventi di manutenzione ordinaria di manufatti esistenti: impegno ad effettuare entro un anno dall'aggiudicazione (pena la risoluzione del contratto) interventi di manutenzione ordinaria sui manufatti esistenti nell'area di proprietà comunale finalizzati al loro riutilizzo per l'attività balneare necessari per il funzionamento del servizio previa presentazione di progetto con la descrizione dei singoli interventi sull'esistente e della sistemazione complessiva dell'area (recinzioni, posa di ombrelloni ed altre attrezzature nel rispetto delle Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari ” approvate con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 512 del 21.5.2004 (art.6, comma); indicare i tempi come da Modello di relazione tecnica messo a disposizione.

max. 10 punti

Tutti i criteri di cui al punto D sono valutati su base ponderale dalla commissione di gara applicando i seguenti coefficienti da applicare al punteggio massimo per ogni punto:

insufficiente:	0,2
scarso:	0,4
sufficiente:	0,6
buono:	0,8
ottimo:	1

Si effettua la riparametrazione per ogni sub criterio. Non si effettua la doppia riparametrazione pertanto l'offerta vincitrice sarà l'offerta idonea che ha conseguito la somma dei punteggi riparametrati per ogni sub criterio senza effettuare ulteriori riparametrazioni.

13. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La domanda di partecipazione, redatta secondo i modelli predisposti e resi disponibili tramite la piattaforma telematica di gestione degli appalti.

Le domande di partecipazione devono essere corredate dagli allegati indicati nel modello, e precisamente:

1. Titoli di valutazione;
2. Progetto di gestione

La documentazione di gara deve pervenire tramite la piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dal Comune di Albenga tramite il proprio sito entro le ore 12,00 del 15.04.2019.

La piattaforma contiene le norme per la presentazione di offerta valida ed idonea e potranno essere accettate solo offerte presentate tramite il suo utilizzo nelle forme da essa consentite.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA INSERIRE IN PIATTAFORMA

1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (allegato Dgue) da compilarsi seguendo le indicazioni del modello allegato e inserendo le dichiarazioni richieste.

2) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: (allegato 1) da compilarsi seguendo le indicazioni del modello allegato e inserendo le dichiarazioni richieste.

3) ALLEGATO ALL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (allegato 2) da compilarsi seguendo le indicazioni del modello allegato e inserendo le dichiarazioni richieste.

4) L'offerta è corredata da:

- 1) **UNA GARANZIA PROVVISORIA**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad € 16.407,90 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **UNA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Unicredit S.p.A. la cui filiale di Albenga si trova in Via Papa Giovanni XXIII n. 69 ed il nuovo codice IBAN è IT 76 B 02008 49252 000105262632;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-ti/Intermediari_non_abilitati.pdf legittima-
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma

2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In originale, del versamento della cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto (ridotta al 50% nei casi previsti dal D. Lgs. n. 163/2006) e quindi dei seguenti importi:

- **Cauzione per Lotto 1: € 1251,00**
- **Cauzione per Lotto 2: € 1529,00**

Inoltre allegare:

COOPERATIVE E CONSORZI - Le Cooperative devono, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio, in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

I Consorzi di Cooperative devono produrre il certificato di iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione, in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Inoltre dovranno produrre:

- **(nel caso di consorzi di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016):**
Dichiarazione che indichi per quali ditte consorziate il consorzio concorre; relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.
- **(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):**
Dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
- **(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):**
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

Verranno escluse dalla gara le imprese concorrenti fra le quali esistono forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C. o situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale quali ad esempio la comunanza del legale rappresentante - titolare / amministratori / soci / direttori e/o responsabili tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 salvo dimostrazione da parte dei concorrenti della autonomia della redazione dell'offerta e la non imputabilità ad un unico centro decisionale;

Nel caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo di impresa occorre presentare l'atto notarile di costituzione dell'Associazione temporanea di Imprese, nonché il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e relativo alla presente gara;

Nel caso di ATI non ancora formalmente costituite, per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno presentare contestualmente alla domanda di partecipazione la dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno l'associazione temporanea, ovvero dal/i soggetto/i munito/i di specifica delega allo/i stesso/i conferita dal/i citato/i legale/i rappresentante/i, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e corredata da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 38 del citato D.P.R. n. 445/2000, in cui vengono indicati in modo chiaro e inequivocabile:

- i soggetti che intendono far parte dell'A.T.I., il soggetto designato come capogruppo, e la parte di opera che ciascuno dei soggetti intende svolgere;
- l'impegno, sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno l'associazione temporanea, ovvero dal/i soggetto/i munito/i di specifica delega allo/i stesso/i conferita dal/i citato/i legale/i rappresentante/i, in caso di affidamento dell'appalto di produrre la formalizzazione della costituzione dell'A.T.I. con atto notarile entro 10 giorni dall'aggiudicazione;

N.B. : le Cooperative devono, inoltre, presentare una dichiarazione del legale rappresentante relativamente all'iscrizione nell' Albo Nazionale Società Cooperative;

Offerta tecnico qualitativa
Da inserire nella piattaforma tra la documentazione tecnico qualitativa

Deve contenere:

1. **Relazione tecnico descrittiva riassuntiva formulata sulla base del modello A)** allegato al presente bando descrive, punto per punto, ogni aspetto sottoposto alla valutazione della commissione di gara.
2. **Titoli di valutazione;** per la valutazione del punto 1 dei criteri di cui all'articolo 12 lett. A). In sede di gara è sufficiente la dichiarazione dei titoli in possesso. A seguito dell'aggiudicazione verranno richiesti i documenti in originale o copia conforme.
3. **Progetto di gestione;** deve contenere tutti gli aspetti tecnico amministrativi alla base del rapporto che si intende costituire per la gestione più efficiente possibile della spiaggia oggetto del presente bando. Nel caso in cui il concorrente non disponga al suo interno del personale necessario e qualificato per la gestione proposta deve essere chiarito il numero e la tipologia del personale che si intende assumere. L'assunzione del personale proposto nel progetto di gestione sarà requisito per addivenire alla stipula del contratto. Nel caso in cui non si possa addivenire alla stipula per la mancanza del requisito in gestione si procederà all'esclusione della ditta e all'escussione della cauzione provvisoria. (Il documento deve essere di massimo 6 facciate formato A4)

In generale per ogni sub criterio tecnico qualitativo basato su valutazione ponderale da parte della commissione si aggiudicherà il punteggio massimo all'offerta più soddisfacente pervenendo a valutare le altre offerte per quanto possibile in proporzione all'offerta considerata più vantaggiosa.

Il punteggio di valutazione dell'offerta tecnico – valutativa sarà costituita dalla somma dei sopra citati richiesti criteri e sub criteri ai sensi dell'art.12 del presente capitolato d'appalto;

Per quanto attiene ai servizi aggiuntivi contenuti nella relazione sull'offerta tecnica si precisa che il concorrente dovrà illustrare le proposte di tipo gestionale; in particolare dovranno essere descritte le proposte migliorative, aggiuntive ed integrative che il concorrente intende apportare alle diverse prestazioni e attività descritte e oggetto di affidamento.

Tali proposte, per essere esaminate, con possibilità di acquisire punteggio nell'ambito della valutazione dell'offerta, non dovranno comportare alcun onere per il Committente e non dovranno alterare, né variare significativamente, i servizi e le attività contenute nel Capitolato. **Qualora le proposte qualitative siano valutate dalla Commissione non adeguate, non si determinerà la esclusione del concorrente dalla gara, ma si procederà all'assegnazione di punteggio uguale a zero relativamente all'elemento o sub-elemento interessato dalla proposta e non accettato, perché appunto giudicato inadeguato.**

Per quanto concerne le proposte relative a servizi aggiuntivi e migliorie, pertanto, le imprese considereranno in ogni caso l'offerta complessivamente come remunerativa.

La suddetta relazione tecnica **deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa singola offerente o dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria, in caso di riunione di imprese già formalizzata, o dai legali rappresentanti di tutte le imprese riunite, in caso di riunione di imprese non ancora formalmente costituita.**

Il concorrente aggiudicatario è vincolato ad effettuare i servizi oggetto del presente appalto conformemente a quanto dichiarato e contenuto nella documentazione di cui sopra. L'offerta tecnica costituirà parte integrante del contratto.

14. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE - AGGIUDICAZIONE

La prima seduta pubblica di gara è fissata per il giorno 16.04.2019 **alle ore 10.00**, tramite la piattaforma telematica di negoziazione.

In tale occasione, la commissione giudicatrice provvederà:

- alla verifica delle offerte giunte tramite la piattaforma di negoziazione entro il termine stabilito dal presente bando ed alla apertura di quelli risultati regolari;
- all'accertamento della presenza e della regolarità della domanda di ammissione e degli allegati per quanto attiene alla documentazione;
- verifica e valutazione della documentazione tecnico qualitativa presentata ;

Altre sedute pubbliche eventualmente necessarie saranno comunicate ai punti di contatto evidenziati nell'istanza di ammissione.

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto.
Nel verbale di gara - dal quale risulteranno pure le operazioni effettuate nella/e seduta/e riservata/e - la Commissione darà atto degli eventuali motivi d'esclusione e formulerà, come proprio ultimo adempimento, la graduatoria provvisoria.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso sia presentata una sola offerta, purché corrispondente ai previsti requisiti di ammissibilità ed ai criteri minimi di qualificazione.

In successiva seduta pubblica sarà data lettura della graduatoria. In tale sede, e nel caso di parità di punteggio, la Commissione procederà ad un sorteggio nelle forme ritenute più idonee, alla presenza degli interessati.

Tutte le sedute si terranno nel minor tempo possibile e possibilmente anche nella stessa giornata.

Con successivo provvedimento del dirigente competente, si provvederà alla formale approvazione della graduatoria definitiva.

Qualora entro detto termine il vincitore non abbia provveduto, o abbia costituito un'impresa con caratteristiche diverse da quelle dichiarate in sede di gara, ovvero risulti privo di alcuno dei requisiti previsti dal bando, sarà dichiarato decaduto e l'assegnazione sarà fatta in favore del proponente collocato nella posizione immediatamente successiva in graduatoria.

In adempimento della normativa vigente la procedura di affidamento si svolge tramite gara telematica.

15. INFORMAZIONI

Eventuali richieste d'informazioni e/o di chiarimenti, come pure di copie dei documenti di gara, possono essere formulate con le modalità e negli orari qui di seguito indicati:

Informazioni di tipo tecnico:

Ufficio Demanio Marittimo Comune di Albenga

Orario ricevimento: Lunedì e Mercoledì dalle 9,00 alle 12,30.

Telefono : 0182 562251-218

E-mail: demanio@comune.albenga.sv.it

Informazione sulla procedura e sulle modalità di espletamento della gara:

Ufficio Gare Appalti Contratti Comune di Albenga

Telefono: 0182 562224

E- mail : gareappalti@comune.albenga.sv.it

16. PRESE VISIONI

La presa visione dei luoghi deve essere effettuata autonomamente.

16. PUBBLICITA'

Il presente bando viene pubblicato mediante:

- affissione del testo integrale, all'Albo pretorio on line del Comune di Albenga;
- pubblicazione del testo integrale, sul sito internet del Comune di Albenga.

Albenga,

Il Dirigente
(Ing. Enrico Lauretti)

Art.1 Le presenti specifiche tecniche stabiliscono; le modalità di funzionamento e gestione delle spiagge libere attrezzate (di seguito denominata semplicemente S.L.A.) sia nel periodo estivo (balneazione) che in quello invernale (elioterapia) per la durata contrattuale di due anni con scadenza dicembre 2020.

Fermo restando il periodo minimo di funzionamento della S.L.A. durante la stagione balneare, dal 01 maggio al 30 settembre, la S.L.A. potrà essere aperta solo per attività elioterapica per un periodo minimo di sei mesi l'anno (autunno – inverno).

La S.L.A. deve rimanere aperta senza interruzioni giornaliere, per tutta la stagione balneare con le modalità e orari previsti dall'ordinanza comunale n. 86 del 26 maggio 2015.

Per i periodi fuori stagione balneare la S.L.A., per attività elioterapica deve rimanere aperta almeno tre giorni la settimana con le modalità e orari previsti dall'ordinanza comunale n. 86 del 26 maggio 2015. Potrà rimanere chiusa, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e per lavori di manutenzione per un massimo di 60 giorni.

La ditta aggiudicatrice, durante la stagione invernale e al di fuori della stagione balneare, dovrà provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale con particolare cura, attenzione e maggior frequenza durante i periodi di alta affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.).

Le regole di apertura della S.L.A. sono quelle stabilite dalla su citata ordinanza comunale n. 86/2015.

Art.2 La S.L.A. oltre alle attrezzature previste nel progetto la cui consistenza massima non può eccedere quelle stabilite nell'ordinanza n. 86/2015 sarà dotata di ombrelloni e sdraio e/o lettini che dovranno essere posizionati ad una distanza minima fra loro di mt. 2,00 in larghezza e di mt.2,50 in profondità nel caso di utilizzo di sdraio e di mt. 2,50 in larghezza e mt. 3,00 in profondità nel caso di utilizzo di lettini. La S.L.A. dovrà essere dotata di un'imbarcazione da utilizzare unicamente per il salvataggio come disposto dal Capo del Circondario Marittimo di Savona, di prestazione di salvataggio sopraelevata dal piano spiaggia nonché di tutto il materiale previsto per il servizio di soccorso e di assistenza bagnanti.

Art.3 La S.L.A. deve essere dotata di un servizio igienico ad uso di portatori di handicap e di una cabina, di adeguate dimensioni, da destinarsi ad uso spogliatoio per i portatori di handicap, di un percorso orizzontale di accesso alla battigia anche per mezzo di sedie per disabili. Dovranno essere previsti almeno 4 ombrelloni, posti a fianco della passerella centrale dotati di lettini per disabili.

Art.4 Potrà essere attrezzata non più del 50% della superficie totale della concessione demaniale, il restante 50% dovrà essere lasciato libero a tutti gli effetti. Tale compartimentazione sarà articolata in maniera longitudinale rispetto alla dividente demaniale durante la stagione balneare ed in modo trasversale rispetto alla dividente demaniale durante il periodo di utilizzo per elioterapia. L'accesso alla parte libera dovrà avvenire senza pagamento dell'ingresso. Resta inteso che, in tal caso, gli utenti non potranno usufruire di nessun servizio in dotazione alla S.L.A. (spogliatoi, ombrelloni, sedie, lettini) ma solo delle docce poste a margini della spiaggia e dei servizi igienici.

Il gestore dovrà porre in modo ben visibile apposito cartello come da facsimile allegato alle linee guida regionali.

La S.L.A. dovrà essere delimitata da apposite recinzioni a giorno con altezza massima di mt. 1.10, realizzata con materiale leggero e decoroso, preferibilmente in legno e corda, che non precludano le visuali lungo la spiaggia; sono in ogni caso vietate delimitazioni in rete metallica o in altri elementi che producano "effetti barriera".

Art.5 Per la S.L.A. saranno applicate le tariffe determinate dal Comune con deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 04.06.2015, fatto salvo eventuali ribassi offerti dal gestore in sede di gara.

Art.6 Il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato da personale qualificato come prescritto da ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona

Art.7 Il gestore dovrà garantire:

1. L'osservanza dei presenti articoli e dell'ordinanza n. 86 del 26 maggio 2015 del Comune di Albenga in materia di attività balneari e delle disposizioni della Autorità Marittima;
2. Assicurare l'organizzazione riguardante la sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposita ordinanza balneare;
3. Durante il periodo e negli orari di apertura della S.L.A. ai fini balneari, l'intera organizzazione della sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente;
4. Assicurare, durante il periodo di apertura e durante le operazioni propedeutiche all'apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessario l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.) per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e

- interdicendo al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
5. Munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
 6. Mantenere durante il periodo di esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
 7. Comunicare in forma scritta tramite PEC, mediante la modulistica scaricabile dal sito www.comune.albenga.sv.it, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Circondariale Marittimo competente per territorio ed all'Ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria, il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
 8. Comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
 9. Assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art.23 della legge 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se gli stessi non risultano riportati nel titolo concessorio;
 10. Effettuare l'apertura delle eventuali attività secondarie rientranti nella concessione, non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (chiosco bar, ecc.) con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
 11. Garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
 12. Garantire, l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc);
 13. Esporre in modo ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dal D.M. 16.10.1991 del ministero del Turismo e dello Spettacolo;
 14. Nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello, come da facsimile allegato alle linee guida regionali, indicante il periodo e gli orari di apertura;
 15. Per il periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.) Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo-marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di 60 giorni /anno;
 16. In caso di allerta arancione e/o rossa la S.L.A. dovrà essere chiusa e devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile (sdraio,lettini,ombrelloni, sedie tavolini,giochi per bambini ecc)
 17. Nelle giornate di forte vento i concessionari e/o gestori dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza E' VIETATO mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
 18. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario ed il gestore devono assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
 19. Gli ombrelloni, devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla topologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 574.
 20. La pulizia dell'arenile della S.L.A. sarà a carico del gestore per tutta la durata del periodo della gestione, nella S.L.A.,in posizione indicata dall'Ufficio Ambiente Comunale dovranno essere posizionati in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
 21. Il gestore dovrà provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia e delle relative aree di pertinenza, raccogliendo in appositi contenitori le immondizie ed ogni

materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi indicati dall'Ufficio Ambiente del comune di Albenga;

Non potranno essere esercitate attività diverse da quelle che sono oggetto della concessione demaniale (es. Commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali) e/o che sono state presentate ed accolte in sede di gara.

Nell'area retrostante e' possibile esercitare attività connesse e funzionali alla S.L.A. ed alla destinazione turistico/sociale della stessa, previa autorizzazione del Comune.

Art.8 Il Comune non sarà responsabile di eventuali danni a cose e persone, furti o smarrimenti di oggetti e merce di qualsiasi tipo che dovessero verificarsi nella S.L.A. ed ad ogni rapporto che si sia instaurato dal gestore con terzi sia durante il periodo di apertura ed esercizio dell' attività di balneazione che nel periodo invernale.

Art.9 Copia del presente documento dovrà essere esposto unitamente all'ordinanza Comunale e all'ordinanza dell' Autorità Marittima in zona ben visibile a disposizione della clientela.

Il Dirigente
(ing. Enrico Lauretti)